

**Avv. Attilio Floresta**

**Avv. Prof. Antonino Longo**  
*Docente Associato  
nell'Università di Catania*

**Dott. Massimiliano Longo**

Avv. Daniela Failla  
Avv. Raffaella Spagnolello  
Avv. Ivana Riolo  
Avv. Alessia Manola  
Avv. Piero Ciarcià  
Avv. Angelo Mirko Giordano  
Avv. Francesca Comis  
D.ssa Alessia Giglio  
D.ssa Miriam Gallo  
Dott. Antonio Basile  
D.ssa Graziella Cavallaro  
Dott. Giuseppe Giunta  
D.ssa Federica D'Agata  
D.ssa Giuliana Fiore

D.ssa M. Cristina Sofia  
Dott. Gianluca Di Maria  
D.ssa Daniela Amara  
D.ssa Noemi Stracquadanio  
D.ssa Carmen Cali  
D.ssa Simona Fisichella  
D.ssa Elisa Savoca  
D.ssa Anna Lombardo  
Dott. Salvo Di Maria  
D.ssa Silvia Cilia  
D.ssa Sandra Salanitro  
D.ssa Selena Pappalardo

Dott. Salvatore Treccarichi  
Rag. Marco Musumeci  
Dott. Daniele Di Maggio  
Dott. Pietro Imbesi  
Dott. Mario Caruso  
D.ssa Grazia Barberio  
Rag. Vita Cassone

Ing. Fulvio A. Cappadonna

**Consulenti**

Dott. Stefano Longo  
*già Primo Dirigente INAIL*  
Prof.ssa Eleonora Cardillo  
*Docente Aggregato  
di Ragioneria Generale  
nell'Università di Catania*

**Amministrazione**

Isabella Bozhkov  
Grazia Maria Barbagallo  
Massimo Di Giovanni

## **CONTENUTO E NUMERAZIONE FATTURE EMESSE DALL'01.01.2013**

Nell'ambito della Finanziaria 2013 sono state inserite una serie di disposizioni finalizzate al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione (art. 1, commi da 324 a 335, Legge n. 228/2012). In particolare il comma 325, lett. d), prevede a riscrivere l'art. 21, DPR n. 633/72, denominato "Fatturazione delle operazioni", adeguandolo alla normativa comunitaria. Si sottolinea che, in base al comma 335, le nuove disposizioni vanno applicate alle operazioni effettuate a partire dall'01.01.2013.

### **IL CONTENUTO DELLA "NUOVA" FATTURA**

**1.** Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

**2.** La fattura deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;

**Floresta Longo e Associati**

Via De Caro, 104 (Viale Ulisse) - 95126 Catania - Tel +39 095 7122020 - Fax +39 095 495320

Via Stoppani, 1 - 00197 Roma - Tel +39 06 80662285 - Fax +39 06 8072985

www.fla.it - fla@fla.it - P.Iva: 04768030878

- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma;
- i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

### **LA NUMERAZIONE DELLA FATTURA**

Un elemento indispensabile e fondamentale della fattura è costituito dal relativo “**numero**” **di emissione**. La normativa vigente fino al 31.12.2012 e quella in vigore dall’01.01.2013 differiscono essenzialmente dal fatto che **non è più prevista la numerazione “per anno solare”**, ossia non è possibile che la numerazione delle fatture inizi ogni anno dal numero 1 in quanto, in base alle nuove disposizioni, non sembra possibile che 2 fatture abbiano il medesimo numero, ancorché differenziate dalla data di emissione in 2 anni diversi.

In attesa degli auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sembra condivisibile iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva nell’ambito di ciascun anno, **inserendo nel numero della fattura l’anno di emissione** della stessa. Così, la prima fattura emessa avrà il n. 1/2013, la seconda il n. 2/2013, e così via. È possibile comunque invertire l’anno con il numero e pertanto avere la fattura n. 2013/1, n. 2013/2, e così via.